



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PAOLO BOSELLI"**

Via S.G. Bosco, 6 - 17100 SAVONA - Tel.019 827458-9 Fax 019 853963

**Sezione associata ITC Boselli - Savona
Sezione associata ITC Pertini - Varazze
Sezione associata ITG Alberti - Savona**



REGOLAMENTO di ISTITUTO

Il presente regolamento si fonda sulle norme contenute nel D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico recante Disposizioni Legislative in materia d'istruzione), nel D.P.R. N. 275 dell'8 marzo 1999 ("Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59") e nel D.P.R. 249/1998 e successive modifiche ed integrazioni nel D.P.R. 235/2007 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), ai quali si fa riferimento anche per tutto quanto non espressamente qui di seguito contenuto.

PREMESSA

Scopo del Regolamento è di dare alcune indicazioni per migliorare la funzionalità della Scuola e per favorire l'armonica integrazione delle varie componenti: studenti, docenti, personale non docente, genitori.

I principi fondamentali che lo ispirano sono:

- le finalità educative orientate a favorire lo sviluppo armonico della personalità degli allievi e il potenziamento delle capacità di giudizio autonomo ed equilibrato attraverso la graduale maturazione umana e comportamentale;
- l'integrazione con le linee guida della programmazione educativa e didattica e del progetto d'Istituto;
- il rispetto delle competenze dei vari Organi Collegiali, espressione dei principi di libertà, di democrazia e di pluralismo sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- la coerente attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR n. 249 del 24/06/98, modificato e integrato dal DPR n.235 del 21/11/07), in ottemperanza del quale, contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un "Patto educativo di corresponsabilità" al fine di definire i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie;
- il diritto alla libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione;
- il principio di autorità, intesa come servizio e guida al raggiungimento delle finalità educative, nonché come garanzia delle libertà individuali e collettive;
- il rispetto reciproco di tutti i soggetti coinvolti quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale garantendo il diritto alla riservatezza secondo le norme attualmente in vigore.

TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Disposizioni generali

Art. 1 La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 gg. lavorativi rispetto alla data della riunione, ed effettuata mediante lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale, ed affissione all'albo di apposito avviso. Lettera e avviso di convocazione devono indicare l'ordine del giorno.
Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro o su supporto informatico.

Consiglio di Classe

Art. 2 Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi gli eventuali insegnanti di sostegno, da due rappresentanti eletti dai genitori, da due rappresentanti degli studenti e dagli eventuali assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio. I Consigli sono presieduti dal Dirigente o dal Coordinatore, delegato dal Dirigente, ed hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, spettano le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari, la valutazione periodica e finale e la proposta delle mete di visite guidate e di viaggi di istruzione.

Art. 3 Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente o dal Coordinatore di Classe, con visto del Dirigente, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri .

Collegio dei docenti

Art. 4 Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico; si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta.
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti facenti parte dello staff.

Art. 5 Competenze del Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti (che può articolarsi in Dipartimenti Disciplinari):

- Predisporre e delibera il Piano dell'Offerta Formativa.
- Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'offerta formativa.
- Sceglie le aree su cui assegnare gli incarichi aggiuntivi.
- Delibera i nominativi dei docenti assegnatari degli incarichi aggiuntivi.
- Formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, l'assegnazione dei docenti, l'orario e lo svolgimento delle altre attività scolastiche.
- Provvede all'adozione dei libri di testo.
- Formula proposte per l'acquisto di materiale didattico.
- Formula il piano di aggiornamento del personale docente.

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Art. 6 Il Comitato, costituito da quattro docenti, è convocato dal Dirigente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Esso valuta obbligatoriamente il servizio dell'insegnante nell'anno di formazione e valuta anche, su richiesta di un insegnante interessato, il suo servizio.

Consiglio d'istituto

Art. 7 Il Consiglio d'Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico (membro di diritto) e da rappresentanti del personale Docente, del personale A.T.A., dei genitori e degli alunni in numero variabile secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 8 Il Consiglio è convocato dal Presidente che deve essere scelto nella componente genitori.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei Consiglieri.
La convocazione del Consiglio deve essere diramata per iscritto ai Consiglieri ed esposta all'albo dell'Istituto, unitamente all'ordine del giorno (o.d.g.), almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Il presidente può disporre una convocazione d'urgenza, senza il rispetto dei termini di cui al precedente comma, quando insorgano motivi che giustifichino tale procedura.

Art. 9 Il Consiglio di Istituto adotta il Piano dell'Offerta Formativa, delibera il Piano annuale ed il conto consuntivo, determina le forme di autofinanziamento dell'Istituto, ha competenze su acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature e delibera le modalità dei viaggi di istruzione.

Art. 10 L'o.d.g. del Consiglio di Istituto è predisposto dalla Giunta esecutiva e sottoposto all'approvazione ed alla eventuale integrazione del Presidente del Consiglio di Istituto. Le proposte dei consiglieri devono essere espresse per iscritto e pervenire al Presidente della Giunta almeno cinque giorni prima della prevista convocazione. In ogni caso le proposte pervenute dopo la formulazione dell'o.d.g. dovranno essere inserite in quello della riunione successiva. L'o.d.g. deve chiaramente indicare i punti sottoposti all'esame del Consiglio, con l'esclusione di voci generiche.

- Art. 11** In ogni seduta del Consiglio il segretario del Consiglio redige un verbale che deve riportare l'argomento delle discussioni, i nomi dei partecipanti e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà depositato presso la segreteria della scuola entro 8 giorni dalla seduta. Una copia del verbale sarà esposta per 15 giorni all'albo dell'Istituto. Non è soggetta a pubblicazione quella parte di verbale che concerne persone, salvo contraria richiesta degli interessati.
- Art. 12** Gli elettori delle componenti scolastiche potranno assistere alle sedute dietro presentazione di un documento di identità.
- Art. 13** A tutti i Consiglieri spetta il diritto di parola sugli argomenti all'o.d.g.; la richiesta va rivolta al Presidente, che ne dà facoltà secondo l'ordine di presentazione. Il Consiglio può stabilire la durata degli interventi secondo l'importanza degli argomenti e il numero degli iscritti a parlare. Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame. Non è consentito interrompere chi parla; solo il presidente può farlo per un richiamo al regolamento.
- Art. 14** La seduta del Consiglio di Istituto è valida con la presenza di metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano; quando riguardino persone si ricorre a votazione segreta.

Giunta Esecutiva

- Art. 15** La Giunta Esecutiva è costituita da un rappresentante dei genitori, uno degli studenti, uno dei docenti ed uno del personale ATA. Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che ne è il segretario verbalizzante.
- Art. 16** La Giunta è convocata dal Dirigente.
- Art. 17** La Giunta predispose il Piano annuale ed il conto consuntivo, l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto, da sottoporre al Presidente, prepara i lavori del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.
- Art. 18** Il verbale della riunione della Giunta è depositato entro 5 giorni presso la segreteria della scuola, a disposizione dei membri del Consiglio d'Istituto.

TITOLO II - ASSEMBLEA DEI GENITORI

- Art. 19** Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di sezione, di istituto, di sede. Qualora si svolgano nei locali dell'istituto dovranno essere concordati con il Dirigente la data e l'orario. L'assemblea di classe o di sezione è convocata su richiesta dei genitori eletti, quella di istituto su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori o da almeno il 10% dei genitori. La richiesta di convocazione deve essere presentata per iscritto al Dirigente almeno 5 giorni prima della data della riunione e deve indicare l'ordine del giorno. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo con l'o.d.g. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni e deve darsi un regolamento di funzionamento inviato in visione al Consiglio di Istituto. Possono partecipare con diritto di parola: il Dirigente e i docenti rispettivamente della classe, della sezione e dell'Istituto.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI, DELLE PALESTRE, DELLE AULE VIDEO

- Art. 20** L'istituto è dotato di palestre, biblioteche, laboratori ed aule speciali. Per il funzionamento di queste strutture si fa riferimento ai rispettivi regolamenti. Si ricorda, come norma generale, che per accedere a tali locali è sempre necessaria la presenza del docente interessato e/o del responsabile della struttura.
- Art. 21** Tutti i membri della comunità scolastica sono solidamente responsabili circa la conservazione e la corretta gestione dei beni e delle attrezzature dell'istituto da loro utilizzati.
- Art. 22** L'uso delle attrezzature dell'Istituto da parte di altre istituzioni scolastiche e della comunità sociale è soggetto a specifica delibera del Consiglio di Istituto.

TITOLO IV – REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

Diritti

- Art. 23** Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva del livello di apprendimento volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I docenti sono pertanto tenuti a comunicare all'interessato l'esito delle verifiche, immediatamente se orali, in tempi brevi se scritte.
- Art. 24** Il Comitato Studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.
Esso deve darsi un proprio regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
Il comitato studentesco predispone la convocazione dell'assemblea studentesca facendo pervenire la richiesta al Dirigente o ad un suo delegato entro cinque giorni lavorativi dalla data prescelta.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.
Il Comitato può avere funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea e può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.
- Art. 25** Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli successivi. Essi esercitano il diritto di assemblea a livello di classe, di corso, di istituto, di sede compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale e tenuto conto della normativa sulla sicurezza.
- Art. 26** E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe (due ore mensili anche non consecutive), di Istituto (una al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata). Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'o.d.g.. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o di almeno un terzo degli studenti della classe. La data di convocazione e l'o.d.g. delle assemblee d'Istituto devono essere comunicati al Dirigente o ad un suo delegato con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

I rappresentanti di classe sono tenuti alla redazione di un verbale della riunione che dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico (o un suo delegato).

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione. Alle assemblee d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i Docenti che lo desiderino.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un proprio regolamento di funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Il Dirigente, o un suo delegato, ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 27 Gli studenti possono riunirsi nel pomeriggio all'interno dell'Istituto per svolgere libere attività extracurricolari, compatibilmente con la disponibilità di locali e personale, e sempre con la presenza di un docente.

Lo studente che abbia effettiva necessità di comunicare con altri studenti durante le ore di lezione deve essere munito di un permesso scritto del Dirigente o di un suo delegato.

Art. 28 All'interno dell'Istituto è consentita la circolazione di giornalini scolastici, autorizzati dal Consiglio d'Istituto sentito il Comitato studentesco.

La bozza di ogni singolo numero verrà sottoposta preventivamente dal Direttore responsabile (studente maggiorenne) al Dirigente per una verifica della conformità alle norme di legge.

Art. 29 In appositi spazi (Albo studenti) è consentita la libera affissione di comunicazioni con preventiva informazione ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, sempre nel rispetto delle norme di legge; ogni avviso dovrà riportare il nome di chi lo espone e la classe frequentata.

Non è consentita invece la distribuzione di volantini, fatto salvo il periodo di propaganda per elezioni degli organi collegiali.

Doveri

Art. 30 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e a svolgere assiduamente gli impegni di studio.

Sono tenuti altresì ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art. 31 Gli studenti entrano nell'istituto e devono essere nell'aula loro assegnata cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Devono raggiungere l'aula in modo ordinato ed osservare le consuete norme di comportamento, nel rispetto proprio, delle persone e delle cose. Al termine delle lezioni gli studenti devono uscire ordinatamente.

Art. 32 Gli studenti che arrivano in ritardo (dopo le ore 8.00) saranno ammessi in classe fino alle ore 8.15.

Gli studenti che arriveranno dopo tale orario entreranno in Istituto alle ore 8.50 (seconda ora)

I ritardi, se non opportunamente giustificati, potranno contribuire alla valutazione del credito scolastico; i coordinatori relazioneranno al consiglio di classe relativamente ai ritardi degli allievi che risiedono fuori sede.

Sei (6) ore di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata saranno equivalenti ad un giorno di assenza e verranno conteggiati come tali.

La richiesta di eventuale ingresso posticipato o di uscita anticipata deve avvenire solo in caso eccezionale ed essere inoltrata al Coordinatore di Classe o, se assente, al Responsabile del Plesso il giorno precedente a quello dell'uscita e solo in casi eccezionali entro la prima ora di lezione.

Il genitore, o in caso di impedimento un familiare maggiorenne con opportuna delega, dovrà presentarsi a scuola per prelevare l'alunno, se minorenne.

Solamente per validi motivi di trasporto è concesso di entrare o uscire alcuni minuti dopo o prima il normale orario delle lezioni. Gli interessati devono inoltrare al Dirigente Scolastico una domanda documentata e sottoscritta da un genitore (o da chi ne fa le veci), dopo i necessari accertamenti può essere rilasciata autorizzazione valida per tutto il periodo richiesto.

Art. 33 Le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola esclusivamente sul libretto di corrispondenza rilasciato ad ogni alunno all'inizio dell'anno scolastico e devono essere sottoscritte dalla stessa persona (genitore o chi ne fa le veci o interessato) che ha depositato la firma autografa sul libretto.

Se un allievo si presenta a scuola senza giustificazione è ammesso in classe con riserva e dovrà presentarla il giorno successivo. Nell'ipotesi che anche il giorno successivo ne sia sprovvisto l'insegnante della prima ora non lo ammetterà e lo inviterà a recarsi nell'ufficio di vicepresidenza dove un insegnante incaricato contatterà la famiglia e annoterà l'avvenuta comunicazione sul registro di classe. Lo studente potrà rientrare in aula, ma il giorno dopo, comunque, dovrà giustificare per iscritto. Nel caso in cui i genitori siano irraggiungibili, si annoterà sul registro di classe che l'alunno non è riammesso e resterà presso gli operatori scolastici. Anche in questo caso si avvertirà la famiglia con una lettera raccomandata o certificata, o con una e-mail.

In caso di smarrimento o deterioramento del libretto di corrispondenza gli uffici di segreteria forniranno un secondo documento agli alunni (o alle famiglie, se minorenni) dietro pagamento di una somma di denaro, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto.

Nessuna assenza collettiva è giustificata. Gli alunni, saranno riammessi in classe qualora la assenza collettiva venga riportata sul libretto di corrispondenza e la famiglia dichiara sullo stesso di essere a conoscenza che il proprio figlio non ha partecipato alle lezioni. Le famiglie degli alunni maggiorenni potranno essere informati dalla Presidenza sia per le assenze individuali che per le astensioni collettive

La partecipazione degli studenti agli organi di rappresentanza studentesca dovrà essere annotata, per conoscenza, sul registro di classe e comunque regolarmente giustificata dagli studenti partecipanti.

Art. 34 Le assenze che si protraggono per oltre cinque giorni consecutivi devono essere giustificate sul libretto di corrispondenza e con certificato medico che permetta il reinserimento nella comunità scolastica.

Nell'ipotesi che ne sia sprovvisto l'insegnante della prima ora non lo ammetterà e lo inviterà a recarsi nell'ufficio di vicepresidenza dove un insegnante incaricato contatterà la famiglia e annoterà l'avvenuta comunicazione sul registro di classe.

Le assenze per motivi diverse dalla malattia possono essere giustificate preventivamente in forma scritta.

In ogni caso, qualora lo studente fosse assente per più di tre giorni consecutivi senza che se ne conosca la motivazione, il coordinatore di classe contatterà la famiglia per avere informazioni.

Art. 35 Gli studenti sono tenuti a portare sempre a scuola il libretto di corrispondenza sul quale si annotano i ritardi, le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia e il libretto dei voti; l'inadempienza, annotata sul registro di classe, sarà considerata mancanza disciplinare.

Art. 36 Durante l'orario delle lezioni lo studente non può abbandonare l'aula salvo casi eccezionali e deve essere autorizzato dall'insegnante presente in classe per uscite di breve durata per non più di uno studente alla volta.

Nei cambi di lezione l'alunno non deve uscire dall'aula; deve attendere ordinatamente l'arrivo dell'insegnante.

Durante l'intervallo delle lezioni le finestre delle aule devono rimanere chiuse, gli alunni non devono abbandonare il proprio piano, né sostare in prossimità delle scale e

dell'ascensore. Agli alunni è consentito la consumazione delle bevande vicino alle macchine erogatrici presenti nell'Istituto, senza danneggiare o manomettere le stesse. E' fatto divieto agli alunni recarsi in aula insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote se non accompagnati da un docente o da personale ausiliario.

- Art. 37** L'accesso ai laboratori deve avvenire in modo ordinato e sollecito. Lo spostamento dalla propria aula al laboratorio e viceversa deve avvenire di norma sotto la guida del docente della materia che viene svolta nell'aula attrezzata. La buona conservazione delle attrezzature è affidata alle cure e alla educazione delle varie componenti scolastiche. In caso di constatazione di danni lo studente deve darne immediata notizia all'insegnante o al Dirigente scolastico. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Quando non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che hanno utilizzato la struttura danneggiata. Gli alunni potranno accedere ai laboratori anche fuori dall'orario delle lezioni a condizione che siano accompagnati da un insegnante che garantisce il corretto uso delle strutture e sempre per progetti inerenti all'attività educativa e didattica.
- Art. 38** Le lezioni tenute fuori sede rientrano a tutti gli effetti nell'orario curricolare: la frequenza è obbligatoria e per esse valgono le stesse disposizioni delle lezioni tenute all'interno dell'istituto.
- Art. 39** E' possibile l'effettuazione, con l'autorizzazione degli organi collegiali competenti, di viaggi di istruzione e visite guidate con obiettivi ben motivati e pertinenti ai programmi di studio. Gli allievi che non partecipano alle iniziative programmate hanno l'obbligo di frequentare le lezioni. La durata delle attività e le modalità di attuazione sono fissate dai criteri deliberati annualmente dal Consiglio di Istituto.
- Art. 40** Il pubblico può accedere agli uffici amministrativi dell'istituto nei giorni e negli orari di ricevimento fissati. Le modalità saranno rese pubbliche mediante affissione nelle bacheche di istituto, comunicazione alle famiglie e agli allievi e pubblicazione sul sito di istituto.
- Art. 41** Non è consentito l'uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in Istituto. L'insegnante potrà procedere al ritiro temporaneo ed alla sua consegna presso l'ufficio di presidenza: la riconsegna all'allievo avverrà previa richiesta del genitore. Non è consentito effettuare riprese foto-video. Si ricorda che l'inosservanza di tale regola è sanzionata penalmente. L'Istituto non risponde delle somme di denaro e di qualsiasi altro bene lasciato incustodito.
- Art. 42** Nei locali scolastici è vietato fumare, nel rispetto delle norme vigenti in materia sui locali pubblici. La vigilanza sull'osservanza del divieto e l'accertamento delle infrazioni spetta all'Autorità competente. Soprattutto si invita a considerare ed a prendere coscienza che il fumo è nocivo a sé ed agli altri.
- Art. 43** I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. "Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno" (dallo "Statuto" art. 4). L'inosservanza da parte degli studenti dei doveri scolastici previsti dall'art. 3 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e degli articoli del presente regolamento determina il sorgere di un procedimento disciplinare.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (DPR 24/6/98, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni nel DPR 235/2007).

- Art. 44** Sono considerate mancanze disciplinari:
- a) l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento;
 - b) il comportamento che turbi il regolare svolgimento delle lezioni;
 - c) l'utilizzo del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante lo svolgimento delle lezioni;
 - d) i danni al patrimonio della scuola;
 - e) il comportamento scorretto nei confronti del Dirigente scolastico, del personale docente, del personale non docente e dei compagni;
 - f) la violazione della dignità e del rispetto della persona umana;
 - g) la creazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

- Art. 45** Le sanzioni disciplinari previste per le infrazioni di cui all'art. 41, commisurate alla gravità della mancanza, sono le seguenti:
1. ammonizione verbale (a, b, c, e);
 2. ammonizione scritta sul registro di classe e contestuale annotazione sul libretto dei voti (a, b, c, d, e, f, g);
 3. ritiro temporaneo del telefono cellulare o di qualsiasi altro strumento elettronico (c);
 4. ammonizione scritta sul Registro di Classe e sul Libretto di Corrispondenza con contestuale obbligo al risarcimento del danno prodotto alla scuola ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento. In caso di comportamento doloso è altresì possibile l'allontanamento dalla comunità scolastica (d);
 5. allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni deliberato dal Consiglio di Classe (a, b, c, d, e, f, g);
 6. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni deliberato dal Consiglio d'Istituto (f, g).

Nei periodi di allontanamento l'Istituto provvederà, per quanto possibile, a curare il rapporto con lo studente e con i genitori per preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Tutte le sanzioni concorrono a determinare il voto di condotta.

- Art. 46** Competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari previste ai punti 1), 2), 3), 4) previste dall'art. 42 sono i docenti.
Competente ad irrogare le sanzioni disciplinari previste ai punti 5), 6) previste dall'art. 42 sono rispettivamente il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto.

Art. 47 L'organo di garanzia interno è individuato nella Giunta Esecutiva.

- Art. 48** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso dello studente all'organo di garanzia interno ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.

TITOLO V – REGOLAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

- Art. 49** Per quanto riguarda le norme di comportamento del personale docente e non docente si fa riferimento al:
- Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola
 - Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

NORME FINALI

- Art. 50** Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento saranno approvate dal Consiglio di Istituto con maggioranza dei 2/3 dei componenti. Le istanze di modifica possono essere presentate o dal consiglio stesso o da una delle sue componenti.
- Art. 51** Le norme del regolamento e delle eventuali modifiche vengono rese pubbliche all'interno dell'istituto in modo ciclico, all'inizio di ogni anno scolastico mediante affissione all'albo, pubblicazione sul sito internet e illustrazione nelle classi.
- Art. 52** E' abrogato il regolamento precedentemente in vigore.
- Art. 53** Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO